

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI IONADI

PROV. VIBO VALENTIA

REP. n°

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA,
PER UN PERIODO DI ANNI DUE.**

L’anno il giorno del mese presso la Residenza del Comune di Ionadi, Via Nazionale, avanti a me dott.ssa, Segretario del Comune di Ionadi, autorizzato alla rogazione dei contratti nell’interesse dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 267/2000, sono personalmente comparsi le seguenti persone dell’identità delle quali io Segretario sono certo:

1. **ARCH. FRANCESCO LA BELLA** nato a Vibo Valentia, il 30/01/1958, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ionadi, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune, C.F 00323420794 che per brevità in seguito sarà indicato “Ente”, a tanto autorizzato ai sensi e per gli effetti di legge

e

2. nata a, il, con l’incarico d’Amministratore Unico della **Società**, in qualità di
Premesso che:

1. Con determinazione a contrarre del Responsabile Ufficio Tecnico n° ... del si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi di igiene urbana tramite procedura di gara aperta ai sensi dell’art.del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. del medesimo decreto, per il periodo di due anni, nel contempo sono stati approvati gli atti relativi, in particolare il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare tecnico, lo schema di contratto di servizio, il D.U.V.R.I., per un importo dell’appalto complessivo di gara pari a € per anni due, al netto di IVA, di cui a base d’asta €..... per servizi, € per costo di manodopera non soggetta a ribasso ed € per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso; IVA al 10 % pari a €..... ;

2. Visto il bando di gara a procedura aperta n., pubblicato in data al reg. n. con termine ricezione offerte il

3. con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° del la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata alla

..... ,
per l'importo di € per servizi , e
€ per costo di manodopera non soggetta a ribasso ed € per
oneri di sicurezza non soggetta a ribasso, per un totale di € oltre €
..... per IVA per anni due;

4. sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'aggiudicatario;

5. la Società appaltatrice dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

6. la Società appaltatrice ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro/00 = (.....) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

Ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'Allegato "A" (Disciplinare Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta tecnica), l'Allegato "C" (Offerta economica), Capitolato speciale di Appalto: il documento di cui all'Allegato "D", firmati dalle Parti e depositati c/o l'ufficio Tecnico Comunale ;
3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per la Società appaltatrice, quest'ultimo rinuncia fin da ora a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

4. Nell'ambito del Contratto si intende per:
- a) **Comune:** Comune di Ionadi;
 - b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
 - c) **Disciplinare Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A"
 - d) **Offerta tecnica:** la documentazione di cui all'Allegato "B" ;
 - e) **Offerta economica:** la Dichiarazione di offerta economica di cui all'Allegato "C";
 - f) **Capitolato speciale di Appalto:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - g) **Società appaltatrice:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - h) **Parte:** Comune di Ionadi o la Società appaltatrice (congiuntamente definiti anche "**Parti**");
 - i) **Servizio:** il servizio DI IGIENE URBANA, SERVIZI COMPLEMENTARI E FORNITURA DEI CONTENITORI, descritti nel presente Contratto e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. Il Comune affida alla Società appaltatrice, che accetta, il Servizio di igiene urbana di cui al bando di gara pubblicato come indicato nelle premesse, consistente nelle prestazioni dettagliatamente descritte nei documenti allegati che la Società appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna, fino ad un importo complessivo massimo di spesa per due anni, pari ad Euro (.....) IVA esclusa.
2. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato speciale di Appalto, nel Disciplinare Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta tecnica e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
3. Il Comune si riserva di chiedere alla Società appaltatrice, nel corso della durata del Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di n. 2 (due) anni dalla data riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 4

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali della Società appaltatrice

1. L'erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al Capitolato speciale di Appalto, al Disciplinare Tecnico, al Documento Unico di Valutazione rischi interferenziali, nonché di quelli indicati nell'Offerta tecnica ove migliorativi, da intendersi quali obbligazioni della Società appaltatrice.
2. In ogni caso, la Società appaltatrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
4. In caso di inadempimento da parte della Società appaltatrice e anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ.

Articolo 5

Responsabile della Società appaltatrice e Direttore dell'esecuzione

I compiti di controllo sulla esecuzione del contratto di servizio e sui risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti, saranno assicurati da un rapporto in contraddittorio tra le parti. A tal fine sono designati:

1. Arch. Francesco La Bella come Direttore dell'esecuzione del contratto per il Comune;
- La dott.sa come rappresentante della società ;

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società appaltatrice dichiara e garantisce che il personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dalla stessa Società.
2. La Società appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società appaltatrice si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società appaltatrice si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare il citato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Ionadi può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 7

Corrispettivo del Servizio

1. Il corrispettivo annuo dovuto dal Comune alla Società appaltatrice per l'effettiva erogazione del Servizio oggetto del presente Contratto è determinato in € IVA esclusa -----

(euro) oltre i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € (euro).
2. Detto canone sarà corrisposto con le modalità descritte nel Capitolato speciale di appalto. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. In caso di ritardo nei pagamenti resta fermo quanto previsto dal D. Lgs n°231/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Prima del pagamento delle prestazioni, il Comune verifica la regolarità del versamento dei contributi da parte della Società appaltatrice e degli eventuali sub appaltatori tramite il D.U.R.C.
5. Le fatture elettroniche emesse dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG (.....), il dettaglio del periodo di riferimento e debbono essere intestate a: Comune di Ionadi, Via Nazionale - 89851, Ionadi (VV) C.F. 00323420794. Alla stessa dovrà essere allegato quanto prescritto ai fini della relativa liquidazione.

Il corrispettivo di cui al comma 1 è da intendersi onnicomprensivo e, pertanto, nello stesso deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'erogazione del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare tecnico nonché, ove migliorativo, nell'Offerta tecnica.

6. La liquidazione di ciascuna delle fatture elettroniche trasmesse dalla Società appaltatrice avverrà entro 30 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. Il conto corrente dedicato al presente affidamento n°, è intestato alla Società presso
7. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
 - a) Sig. , Cod.Fisc. operante in qualità di Amministratore Unico ;
8. Il Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), verifica, anche in via telematica, se la Società è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di verifica positiva, il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 8

Penali

1. Le penali e le modalità di applicazione delle medesime, sono disciplinate all'art.18 del capitolato speciale di appalto.
2. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. La Società prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ed a risolvere di diritto il presente Contratto.

Articolo 9

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società appaltatrice con la stipula del presente atto, la Società appaltatrice ha prestato la cauzione definitiva in favore del Comune di Ionadi per un importo di Euro (.....), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del Comune di Ionadi a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società appaltatrice, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di Ionadi, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti del Comune di Ionadi e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Comune di Ionadi verso

la Società appaltatrice – e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune di Ionadi.

Articolo 10

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte della Società appaltatrice anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato, a mezzo di raccomandata A.R., per porre fine all'inadempimento, il Comune avrà la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che il Comune potrà, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nonché dell'art. 1360 cod. civ. per le seguenti cause:
 - a) Mancata assunzione, da parte della Società appaltatrice, dei servizi oggetto contratto alla data di consegna e/o mancata presentazione della documentazione necessaria per la formalizzazione dell'appalto, e/o mancata operatività del Centro Servizi nei termini e nelle modalità previste dagli atti di gara
 - b) Venir meno da parte della Società dei requisiti previsti in sede di gara;
 - c) Gravi irregolarità o inadempienze da parte della Società appaltatrice riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danni al Comune qualora non siano state eliminate nei modi e nei termini prefissati dal Comune nelle lettere di contestazione;
 - d) Sospensione del servizio per oltre 48 ore, salvo i casi di forza degli Istituti assicurativi;
 - e) Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte della Società appaltatrice tali da determinare rischi igienico-sanitario e /o ambientali ritenute gravi o da arrecare danni alla popolazione, qualora debitamente accertate e contestate non siano state eliminate nei modi e nei termini prefissati dal Comune;
 - f) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi facenti capo alla Società appaltatrice che siano tali da incidere sulla affidabilità della Società

appaltatrice nella prosecuzione del servizio;

- g) Gravi e ripetute violazioni del Documento di valutazione rischi - D.U.V.R.I. da parte della Società appaltatrice.

In tutti i casi sopracitati di risoluzione del presente Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società appaltatrice per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, è fatta salva la facoltà del Comune di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dalla Società appaltatrice, a spese di quest'ultimo.

Articolo 11

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. La Società Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto della stessa Società quanto del Comune e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, la Società appaltatrice dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Società in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne il Comune, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno la Società appaltatrice possa nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro CINQUECENTOMILA/00 (€ 500.000/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il Comune, e pertanto qualora la Società appaltatrice non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità della Società appaltatrice anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 12

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto alla Società appaltatrice di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 13

Subappalto

1. la Società appaltatrice, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell' importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1;
2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società appaltatrice, che rimane pienamente responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, anche per la parte subappaltata.
3. La Società appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. N. 163/2006, a trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa di volta in volta corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore della Società appaltatrice.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le

disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

Articolo 14

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Società appaltatrice e il Comune di Ionadi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vibo Valentia

Articolo 15

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

2. 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata norma. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Società appaltatrice acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 16

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società appaltatrice tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Comune di Ionadi per legge.
2. La Società appaltatrice dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che la stessa è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico della stessa Società.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società appaltatrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto della medesima Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il **Comune** - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi alla **Società appaltatrice** con raccomandata A.R., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. **La Società appaltatrice** si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove **la Società appaltatrice** - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vibo Valentia. - **La Società appaltatrice** ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto – e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto,

un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, **la Società appaltatrice** si obbliga a trasmettere al Comune oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Comune si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 18

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano alla società appaltatrice di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società appaltatrice ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 19

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro

insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante della Società appaltatrice, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; la Società appaltatrice dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, Società appaltatrice dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali della ditta appaltatrice); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 8 (Penali); Articolo 9 (Cauzione); Articolo 10 (Risoluzione); Articolo 13 (Subappalto); Articolo 14 (Foro competente), Articolo 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 18 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 19 (Clausola finale).

Per L'Ente

.....

Per La Società appaltatrice

.....

Il Segretario Rogante

.....